

STATUTO

ARGONAUTA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLIZZI SA VIA VENEZIA 10

Numero REA: SA - 407927

Codice fiscale: 04956610655

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

	mandato;	
	- conseguentemente, di approvare il nuovo testo dello statuto	
	sociale, come modificato in virtù della delibera testè adotta-	
	ta, che previa lettura da me Notaio datane, in adunanza, fir-	
	mato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la	
	lettera "A";	
	- conseguentemente, di conferire mandato all'organo ammini-	
	strativo in carica perchè ponga in essere tutti gli adempimen-	
	ti necessari per l'esecuzione della presente delibera.	
	Null'altro essendoci da deliberare e non avendo alcuno dei	
	presenti chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa	
	l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta.	
	E richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto che,	
	scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di	
	mio pugno, su numero fogli tre per facciate nove, è stato da	
	me Notaio letto al comparente che lo approva e con me Notaio	
	lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinquanta.	
	FIRMATO ALL'ORIGINALE:	
	Virgilio MARI	
	Dott.ssa Angela Ianniello Notaio e Sigillo	
	SEGUE ALLEGATO "A"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Art.1- DENOMINAZIONE e SEDE	

	E' costituita, con sede nel Comune di Bellizzi (SA), in con-
	formità con le vigenti disposizioni di legge e secondo princi-
	pi mutualistici, la società cooperativa denominata "ARGONAUTA
	COOPERATIVA SOCIALE" .
	Alla presente cooperativa si applicano:
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-
	perativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni del-
	la legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, re-
	lative alla posizione dei soci lavoratori;
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità so-
	ciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d. lgs. 4 di-
	cembre 1997 n. 460;
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le
	norme di cui al d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e le norme del
	codice civile relative alle società cooperative;
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni
	sulla società a responsabilità limitata.
	Art.2- DURATA
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050,
	fatta salva la possibilità di proroga con delibera
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-

zienti.	
TITOLO II	
SCOPO-OGGETTO	
Art.3 - SCOPO MUTUALISTICO	
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91, è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sociali rivolte, in via prioritaria ancorché non esclusiva, all'educazione delle giovani generazioni. Suo fine è, altresì, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della Legge 381/91, perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, il tutto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.	
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	

	pubbliche.	
	La cooperativa, inoltre, intende perseguire tramite la gestio-	
	ne in forma associata delle proprie attività, le finalità edu-	
	cative e di crescita spirituale ed umana.	
	La cooperativa potrà dare altresì adesione ad organismi asso-	
	ciativi, economici o sindacali che propongono iniziative di	
	carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	Art.4 - OGGETTO SOCIALE	
	Considerato lo scopo sociale così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come	
	più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto	
	l'organizzazione e la gestione di servizi scolastici, di for-	
	mazione e istruzione, tramite il coinvolgimento dei propri so-	
	ci. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il	
	socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o	
	in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigen-	
	te con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e soli-	
	daristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera	
	dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficol-	
	tà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali	
	della comunità.	
	Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:	

	o	promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo
		ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solidarie-
		tà, per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con
		servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazio-
		nali e regionali concernenti la cultura, l'attività scolasti-
		ca, formativa ed interventi educativi in genere;
	o	organizzare attività di promozione, nonché corsi di for-
		mazione, di istruzione e d'aggiornamento tramite attività edu-
		cative, scolastiche, para-scolastiche ed aggregative.
		In particolare, la cooperativa intende svolgere stabilmente o
		temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti at-
		tività:
	o	istituzione, accreditamento e gestione, diretta e indi-
		retta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente,
		di servizi per la prima infanzia;
	o	istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed indi-
		retta, di scuole anche paritarie e/o parificate d'ogni ordine
		e grado integrate ad attività educative di istruzione o socia-
		li o assistenziali;
	o	istituzione e gestione di centri promozione di una per-
		manente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi
		culturali e sociali che interessano la collettività;
	o	servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilita-
		zione da fornirsi sia presso famiglie sia scuole o altre
		strutture d'accoglienza;

o pubblicazione di periodici diretti all'informativa sociale;	
o realizzazione e gestione di corsi, conferenze, lezioni, corsi d'orientamento scolastico e professionale, corsi per tirocinanti, attività di prevenzione;	
o gestione di attività animative, sportive, riabilitative ed aggregative;	
o realizzazione e gestione di progetti finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;	
o attività di formazione e consulenza;	
o gestione di mense, cucine, attività di catering;	
o istituzione di borse lavoro, promozione e gestione di tirocini, stages, work experiences, etc.;	
o attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attività di educazione, formazione e istruzione.	
La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:	
Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attra-	

	verso:	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità familiari;	
	1.2. comunità educative;	
	1.3. comunità di pronta accoglienza;	
	1.4. comunità alloggio per adolescenti;	
	1.5. asili nido e/o nidi di infanzia;	
	1.6. centri per l'infanzia;	
	1.7. spazi per bambini e per famiglie;	
	1.8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescen- ti;	
	1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;	
	1.10. scuole materne (o dell'infanzia);	
	1.11. scuole elementari (o primarie);	
	1.12. scuole medie (inferiori e superiori);	
	1.13. centri gioco con affido	
	1.14. servizi "tempo per le famiglie":	
	1.15. centri estivi;	
	1.16. centri ricreativi	
	1.17. centri di prima accoglienza per minori in attesa di giu- dizio	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture	
	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere ter- ritoriale:	

3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari	
3.2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;	
3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;	
3.4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età' prescolare e scolare;	
3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo;	
3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;	
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a"quelle sopraindicate.	
Svolgimento di servizi rivolti a diversamente abili, minori ed adulti, attraverso:	
1. la gestione complessiva di:	
1.1. comunità alloggio;	
1.2. comunità socio -educativa -riabilitativa;	
1.3. residenze protette;	
1.4. centri socio -educativi -riabilitativi diurni	
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative	

familiari;	
3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;	
3.4. servizi presso soggiorni climatici;	
3.5. servizi di trasporto;	
3.6. servizi di attività motoria;	
3.7. servizi di psicomotricità;	
3.8. servizi di musicoterapica;	
3.9. attività sportivo-riabilitativa;	
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connes-	
sa a quelle sopraindicate.	
Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:	
1. la gestione complessiva di:	
1.1. comunità alloggio;	
1.2. case albergo;	
1.3. case di riposo;	
1.4. residenze protette;	
1.5. centri diurni;	
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
strutture;	
3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere ter-	
ritoriale:	
3.1. servizi di assistenza domiciliare e di base;	
3.2. servizi di assistenza tutelare;	

3.3. servizi di assistenza domiciliare integrata;	
3.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;	
3.5. servizi di trasporto;	
3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;	
3.7. servizi di attività motoria;	
3.8. servizi di psicomotricità;	
3.9. servizi di musicoterapica	
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali:	
1. la gestione complessiva di:	
1.1. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;	
1.2. comunità familiari;	
1.3. alloggi sociali per adulti in difficoltà;	
1.4. centri di pronta accoglienza per adulti;	
1.5. case famiglia;	
1.6. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;	
1.7. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio;	
1.8. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigiana-	

li, artistici rivolti a persone in stato di disagio;	
1.9. servizi di attività motoria;	
1.10. servizi di psicomotricità;	
1.11. servizi di musicoterapica;	
1.12. attività sportivo-riabilitativa	
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate	
strutture;	
3. le prestazione dei sotto indicati servizi di carattere ter-	
ritoriale;	
3.1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a	
promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;	
4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connes-	
sa a quelle sopraindicate.	
La società ha inoltre per oggetto la gestione di:	
1. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strut-	
ture protette;	
2. centri semiresidenziali;	
3. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie	
residenziali o semi residenziali per giovani in difficoltà,	
soggetti in disagio sociale;	
4. centri di aggregazione giovanile;	
5. sportelli o centri informa giovani e/o donne;	
6. sportelli per extracomunitari e stranieri;	
7. servizi di mediazione linguistica;	
8. servizi ludico ricreativi;	

9.	ludobus;	
10.	servizio di portierato sociale;	
11.	servizio di cuoco -aiuto cuoco e di lavanderia in strut-	
	ture;	
12.	servizio ausiliario-inservientistico;	
13.	servizio di scodellamento pasti;	
14.	servizio di refezione scolastica;	
15.	servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;	
16.	servizi di trasporto sociale;	
17.	servizi di telefonia sociale;	
18.	servizi di telemonitoraggio;	
19.	centri di ascolto e di counselling;	
20.	centri di consulenza sui disturbi dell'apprendimento	
21.	servizi terapeutici e riabilitativi dei disturbi	
	dell'apprendimento;	
22.	servizi di assistenza sociale;	
23.	consultori familiari;	
24.	promozione e gestione di attività di pet therapy;	
25.	qualunque altra attività affine o connessa a quelle so-	
	praindicate.	
	La cooperativa al fine di perseguire l'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, di persone	
	svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lettera b) della Legge	
	381/91, nelle percentuali e come definito dalla legge	

8.11.1991 n. 381, ha ad oggetto, altresì, lo svolgimento di attività commerciali e di prestazioni di servizi, connesse e strumentali alle attività sopra elencate.

La Cooperativa può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi sociali utili, in particolare con Enti locali, A.s.l., Diocesi, Parrocchie, Istituti, Comunità, Pensionati, Case Famiglia, Centri Sociali e di Medicina Sociale, Centri Diurni, Centri Sociali d'Educazione permanente, Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di Primo Grado e Scuole Secondarie di Secondo Grado, Carceri Minorili, Case di Rieducazione, Centri di Rieducazione, Centri di Disintossicazione, Centri d'Animazione del Tempo Libero, Consultori Familiari, Centri d'Assistenza per handicappati, Provveditorato agli Studi, Enti Ospedalieri anche Psichiatrici, Tribunale dei Minori, Istituti per l'infanzia, Ministero di Grazia e Giustizia, Asili Nido.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa, nonché aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi socio-

sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per i soci e di perseguire, pertanto, gli scopi mutualistici che si propone.

La società può altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni altra forma.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5- SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qua-

	lità di "soci lavoratori" della cooperativa; con precisazione
	che ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 alle coope-
	rative istituite ai sensi della presente legge non si applica-
	no le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
	1815;
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rien-
	tranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qua-
	lità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;
	c) - i soci volontari disponibili a prestare la propria atti-
	vità gratuitamente, per fini di solidarietà; il loro numero
	non potrà essere superiore alla metà del numero complessivo
	dei soci.
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle lette-
	re a), b) e c) di cui sopra costituiscono separate categorie
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542
	del codice civile.
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-
	desimi.
	Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con
	i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente
	con le esigenze della gestione sociale e la necessità di ri-

	spettare il principio di parità di trattamento.
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indica-
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-
	va;
	i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad otte-
	nere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'og-
	getto sociale.
	Art. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente
	articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-
	peratori.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-
	re al raggiungimento degli scopi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-
	tivo al momento dell'ammissione.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della

sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione e capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;

f) indicazione della scelta della qualifica di socio tra quelle previste dallo statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica, PEC ed il numero di Fax;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,
sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare
la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-
municarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-
cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-
vocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o
nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci.

Art. 8- OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimbor-
so delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato
dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su propo-

sta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile:

- 1) - nei casi previsti dalla legge;
- 2) - nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:
 - a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutuali-

stico, la trasformazione della società e la fusione eterogene-

a;

b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per

l'ammissione;

c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di parteci-

pare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento

dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

d) - in caso di inadempimento della cooperativa alle obbliga-

zioni nascenti dal rapporto mutualistico.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla socie-

tà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trami-

te posta elettronica certificata, o ogni altro mezzo idoneo di

comunicazione. Gli amministratori devono esaminarla entro ses-

santa giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una

deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la

sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività

quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civi-

le; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali pre-

supposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori de-

vono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in

tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli ammini-

stratori devono dare immediata comunicazione della delibera-

zione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può pro-

porre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal

	presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al rice-
	vimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga
	l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia
	del recesso.
	Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la
	dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comuni-
	cazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per
	quanto riguarda il rapporto sociale e mutualistico, dalla co-
	municazione della deliberazione di accoglimento.
	La deliberazione degli amministratori di accettazione del re-
	cesso non può essere revocata.
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di reces-
	so, questa si intende accettata, e produce effetto con il de-
	corso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.
	Art. 11 - ESCLUSIONE
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
	cio che:
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
	chiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore,
	che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro
	con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b)	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a 3 giorni per adeguarsi;	
c)	previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	
d)	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
e)	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
f)	non partecipi alle ultime due assemblee convocate dal	
	C.d.A. della Cooperativa senza aver fornito delega alcuna o	
	aver contattato il C.d.A. per chiarimenti in merito alla man-	
	cata partecipazione ai momenti assembleari;	
g)	che in qualunque modo arrechi danni gravi alla coopera-	
	tiva.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 37 e
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto
	di lavoro.
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-
	cio del provvedimento di esclusione.
	Art. 12 - MORTE DEL SOCIO
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che
	li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale
	designazione si applica l'articolo 2347 commi 2 e 3 del Codice
	Civile.
	I possessori provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-
	cietà possono subentrare nella partecipazione del socio defun-
	to previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne ac-
	certa i requisiti con le modalità e le procedure di cui al

	precedente articolo 10. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.
	Si applica l'articolo 2534 del Codice Civile.
	Art. 13 - RIMBORSO DELLA QUOTA
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.
	Il rimborso del capitale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatta entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.
	Art. 14 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15- SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 16 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	

comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle quote dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale riacquisto e alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto e nell'interesse della cooperativa e dei soci.

Termini di disciplina:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte può essere pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

-	1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;	
-	2 voti oltre 5.000 euro e fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;	
-	3 voti oltre 10.000 euro e fino a 30.000 euro di capitale sottoscritto;	
-	4 voti oltre 30.000 euro di capitale sottoscritto.	
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.		
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del cc, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea a norma del precedente articolo.		
Art. 18 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE		
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:		
-	l'importo complessivo dell'emissione;	
-	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
-	il termine minimo di durata del conferimento;	

- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 - ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
Art. 20 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve	
darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con rac-	
comandata a/r.	
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
vimento della richiesta.	
Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le pro-	
prie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti per	
l'ammissione.	
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasfe-	
rimento delle quote deve essere motivato. Contro il diniego il	
socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.	
Art. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO	
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai

solì soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Il bilancio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 22 - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri considerati singolarmente o combinati tra loro:

	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del ca-	
	pitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione	
	di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA	
	Art. 23 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina, la struttura, nonché la revoca dell'Organo	
	amministrativo;	
	c) l'eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del Revi-	
	sore legale dei conti	
	d) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministra-	

38 di 61

	diritto un'adeguata informazione. La decisione sul metodo è
	adottata dall'Organo amministrativo.
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-
	scritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà
	concludersi con la redazione e approvazione di un apposito do-
	cumento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
	- l'indicazione dei soci consenzienti;
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richie-
	sta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contra-
	rietà o astensione;
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenu-
	ti che contrari.
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-
	ne. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine
	suddetto viene considerata come voto contrario.
	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel
	quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

40 di 61

decisioni dei soci.

Art. 25 - ASSEMBLEE

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), h), i) e j) del precedente articolo 24, nonché in materia di ammissione di soci, di emissione di quote di sovvenzione ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto

	giorni dell'Assemblea.
	L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea senza ri-
	tardo, e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, qua-
	lora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o
	da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spet-
	tanti a tutti i soci.
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-
	cientemente informato.
	Art. 26 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le
	modificazione dello statuto, la decisione di compiere opera-
	zioni che comportano una sostanziale modificazione

dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
dei soci nonché lo scioglimento e la liquidazione della socie-	
tà, per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di	
tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti gli aven-	
ti diritto al voto.	
Art. 27 - VOTO ED INTERVENTO	
Ai sensi dell’articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei ver-	
samenti delle quote sottoscritte.	
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
montare della sua partecipazione.	
Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
L’Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-	
ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-	
lare a condizione che:	
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a	
mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-	
vocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti,	
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare	
i risultati della votazione;	
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	

	ne;
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-
	menti all'ordine del giorno;
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-
	legati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-
	lizzante.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,
	Sindaco o dipendente della Cooperativa.
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-
	simi designato.
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-
	blea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 29 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile di 3 o 5 membri, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La scelta degli amministratori avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 30 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle riguardanti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento, inviato per tempo a tutti i Consiglieri, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-

	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o aste-	
	nuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo	
	della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto	
	viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazio-	
	ne resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro rife-	
	rimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il	
	Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. Tutti i Consiglieri devono essere informati per	
	tempo. I consensi possono essere trasmessi presso la sede del-	
	la società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni	
	dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della	
	maggioranza degli Amministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione racco-	
	gliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a	
	tutti gli Amministratori, Sindaci e revisore legale dei conti,	
	se nominati,	

	indicando:	
	- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-	
	gomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	Consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per al-	
	meno cinque anni.	
	Art. 31 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso	
	di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'e-	
	scusione dei soci e l'approvazione del progetto di bilancio,	
	il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza	
	collegiale.	
	In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	

nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-

multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando

necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta

nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-

varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-

scrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende

approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-

siede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-

ri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse

che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata

operazione della Società, precisandone la natura, i termini,

l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delega-

to deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investen-

do della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 32 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-

cisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Am-

ministratori possono delegare parte delle proprie attribuzio-

ni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del

codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544

del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 - INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata

d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può	
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può es-	
sere convocata da ogni socio.	
Art. 34 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
Esecutivo o all'Amministratore Delegato, se nominato.	
Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'orga-	
no di controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-	
vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-	
che.	
L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
tamento di fine mandato.	
Art. 35 - RAPPRESENTANZA	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
li, Istitutori e Procuratori Speciali.	
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
del Presidente.	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 - L'ORGANO DI CONTROLLO	
	Ove si verificassero i presupposti di legge, la cooperativa	
	procede alla nomina di un organo di controllo o un revisore.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligato-	
	ria nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su deci-	
	sione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da	
	un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	Nel caso di organo di controllo collegiale l'assemblea dei so-	
	ci nomina il presidente del collegio stesso.	
	I membri dell'organo di controllo durano in carica tre anni e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi	
	sono rieleggibili.	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i singoli	
	membri dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento	

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i membri dell'organo di controllo sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei membri dell'organo di controllo l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni sull'organo di controllo per la società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sull'organo di controllo previste per la S.p.A.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori

o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione

	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipa-	
te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
visto dall’articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
ra Arbitrale.	
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
in vigore al momento della produzione della domanda.	
TITOLO VIII	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art. 39 - SCIoglimento	
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del regi-	
stro delle imprese.	
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
semblea con le maggioranze previste per le modificazioni	
dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.	
L’assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-	
sto ma obbligatorio per legge.	

	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mo-	
	dalità e le maggioranze previste per la modifica dello statu-	
	to.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti	
	la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recede-	
	re.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	netto risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rim-	
	borso del capitale sociale effettivamente versato dai soci,	
	sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, secondo quanto previsto dall'ar-	
	ticolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 - REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di	
	cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appo-	

siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-	
sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecni-	
ci, se verranno istituiti.	
Art. 42 - REQUISITI MUTUALISTICI	
Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di coo-	
perativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in	
tema di distribuzione dei dividendi ai soci (Articolo 28 let-	
tera E), divieto di remunerazione degli strumenti finanziari	
(Articolo 21, III comma), non ripartibilità delle riserve (Ar-	
ticolo 26, III comma) e di devoluzione del patrimonio (Artico-	
lo 44, II comma) sono inderogabili e devono essere di fatto	
osservate.	
ART. 43 - DISPOSIZIONI FINALI	
Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi	
regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle	
società cooperative a mutualità prevalente.	
FIRMATO ALL'ORIGINALE:	
Virgilio MARI	
Dott.ssa Angela Ianniello Notaio e Sigillo	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Bellizzi (SA)

Firmato digitalmente: Dott.ssa Angela Ianniello Notaio